

TRIBUNALE DI BARI

- Sezione Fallimentare -

Relazione particolareggiata ex art. 68 co. 2 D.Lgs. 14/2019 e attestazione dell'O.C.C.

Su richiesta del

- Sig. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] c.f. [REDACTED] residente in [REDACTED] in Vi. [REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Regano (Cod. fisc. RGNSVR77B13A662H – indirizzo PEC: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it), con domicilio eletto in Bari al C.so Vittorio Veneto n.6/b,

Professionista nominato **Avv. Tommaso Pontassuglia**, nato a Bari il 02.08.1970 (Cod. Fisc.: PNTTMS70M02A662V, P. Iva 05843800722, Pec: tommasopontassuglia@pec.giuffre.it; mail: tommasopontassuglia@gmail.com – Tel. Fax. 0802376725), iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari, iscritto al n. 4413 del registro dei compositori pubblicato dal Ministero - OCCS – Ordine Avvocati Bari e nominato gestore della crisi nella detta procedura.

PREMESSA

In data 15.12.2023 il sig. [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Regano giusta procura allegata, intendendo procedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, con richiesta di applicazione delle misure protettive ex art. 70 co. 4 CCII, depositava istanza di nomina dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bari (**doc. 1 – istanza**).

Rubricata la procedura al n. 151/2023, con note del 03.01.2024 il referente del sopra indicato OCCS., avv. Enrico D'Innella, rendeva la dichiarazione ex art. 10 co. 2 d.m. 202/14, forniva all'istante la comunicazione ex art. 10 co. 3 d.m. 202/14 e nominava il sottoscritto avv. Tommaso Pontassuglia gestore della crisi, che accettava l'incarico (**doc. 2 – dichiarazione ex art. 10 co. 2 d.m. 202/14; doc. 3 - comunicazione ex art. 10 co. 3 d.m. 202/14; doc. 4 – nomina del gestore**).

Accertata la competenza per territorio del Tribunale di Bari ai sensi del disposto di cui all'art. 27 co. 2 ed all'art. 68 co. 1 CCII, effettuata l'audizione dell'istante, acquisite le sue



dichiarazioni, espletata ogni attività preliminare, ricevuto dalla difesa del ricorrente il ricorso, l'istante richiedeva al sottoscritto Gestore di procedere con l'attività ulteriore a proprio carico.

• **ATTESTAZIONI PRELIMINARI E DICHIARAZIONE DI TERZIETÀ ED INDIPENDENZA DEL PROFESSIONISTA.**

Il sottoscritto avv. Tommaso Pontassuglia, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi instaurata dagli istanti, iscritto all'Albo degli Avvocati di Bari, iscritto al n. 4413 del registro dei compositori pubblicato dal Ministero - OCCS – Ordine Avvocati Bari, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. e all'art. 358 D. Lgs. n. 14/'19.

Come previsto dalla normativa vigente, la prestazione di ausilio al debitore nella predisposizione del piano, cui è tenuto il Gestore, deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa soddisfare gli interessi dei creditori.

A tal fine, il sottoscritto dichiara di non essere legato al ricorrente da rapporti di parentela, di natura personale e/o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato, neanche tramite soggetti terzi, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

• **OGGETTO DELL'INCARICO CONFERITO AL PROFESSIONISTA FACENTE FUNZIONI DI OCCS.**

L'oggetto dell'incarico conferito al sottoscritto professionista nominato è quello di:

1) predisporre la relazione alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore, che ai sensi dell'art. 68 co. nn. 2 e 3 del CCII:

- indichi le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornisca una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- esponga le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- valuti la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- indichi presuntivamente i costi della procedura;

ed inoltre

- indichi, se ai fini della concessione dei finanziamenti, i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,



dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, come disposto dall'art. 68 co. 3 CCII;

- indichi, nell'ipotesi in cui la proposta di piano preveda la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, se agli stessi ne è assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione;

2) Verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati;

3) Rilasciare l'attestazione di fattibilità del piano.

Ciò premesso, sulla base della documentazione fornita dall'istante ed acquisita dall'OCCS (che per migliore consultazione si troverà tutta allegata al ricorso e che in questa sede si richiama), delle informazioni pure acquisite, si illustra quanto segue.

• **DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE SOVRAINDEBITATO**

- [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED], c.f. [REDACTED], residente in [REDACTED] in Via [REDACTED] allo stato inoccupato.

• **SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA DI SOVRAINDEBITAMENTO EX ART. 69 CO. 1 E CO. 2 CCII, visto l'art. 66 CCII.**

Si premette che il debitore, tra quelle previste dal CCII, ha inteso scegliere la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore come formulata dal debitore è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 co. 2 e segnatamente:

- I. contiene l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- II. illustra la consistenza e la composizione del patrimonio;
- III. contiene l'indicazione degli eventuali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni;
- IV. riporta le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- V. indica gli stipendi, le pensioni, i salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo



familiare, con l'indicazione di quanto occorre al proprio mantenimento e della sua famiglia.

Il debitore ha dunque fornito le informazioni e la documentazione necessarie al sottoscritto gestore per redigere la prescritta relazione, così da consentire all'Ill.mo Tribunale di decidere sulla proposta formulata.

L'OCCS e il sottoscritto professionista hanno chiesto ed ottenuto informazioni relative alla situazione debitoria e lavorativa dell'istante, nonché analoghe informazioni relative al nucleo familiare, per quanto di interesse dell'odierna procedura.

L'istante ha altresì dichiarato – e dichiara – che la propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria è rimasta invariata e che non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

Ciò premesso, si illustra quanto segue.

L'istante vive con i propri genitori, [REDACTED], nato il [REDACTED] in [REDACTED], C.F. [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED] in [REDACTED] (BA), [REDACTED] è allo stato inoccupato, non è economicamente autosufficiente e versa in una situazione di sovraindebitamento.

Passando all'analisi dei presupposti richiesti dalla normativa, legittimato ad accedere alla procedura de qua, come noto, è il debitore non fallibile (condizione soggettiva), che versi in stato di sovraindebitamento (condizione oggettiva): requisiti che, nel caso di specie, ricorrono entrambi per il [REDACTED].

Sotto il profilo soggettivo, il [REDACTED] non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II sez. II di cui al CCII, in considerazione della circostanza che i debiti per cui intende procedere per la ristrutturazione, sono di natura consumeristica, così come dichiarato e documentato.

Quanto al profilo oggettivo, l'istante, in relazione alle obbligazioni assunte, versa in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1 lett. c) ex CCII, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, progressivamente divenute sempre più gravose nei confronti degli Istituti di credito e soggetti finanziatori.

Nei suoi confronti sussiste *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di*



cui al D.L. 18 Ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 Dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza", poiché, a fronte della rilevante debitoria maturata, l'istante – al momento - non dispone di alcuna fonte di reddito con cui provvedere.

Diversamente dal concetto di insolvenza della normativa fallimentare, che esprime la definitiva incapacità del debitore di adempiere, nel caso di sovraindebitamento, il legislatore ha inteso garantire l'accesso a tale procedura anche a quei soggetti non ancora del tutto insolventi, ma che si trovino in difficoltà economica e che, pertanto, non riescano ad onorare i loro debiti con regolarità.

Nel caso di specie, il debitore non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed in particolare egli non è soggetto ad alcuna procedura concorsuale né ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui alla disciplina di settore.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita, quindi, è rilevabile lo stato di evidente sovraindebitamento del ricorrente, determinato dal perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e le attuali – inesistenti - capacità reddituali.

Infatti, il ricorrente è riuscito e riesce a fare fronte alle modeste spese correnti necessarie per la cura della propria persona e per le esigenze della quotidianità esclusivamente a ragione del fatto di convivere ed essere ad integrale carico dei propri genitori.

Tuttavia, alla luce della sopravvenuta perdita di ogni fonte di reddito e delle patologiche circostanze che lo affliggono e che si illustreranno, non è riuscito a far fronte alla regolare estinzione della propria posizione debitoria **nei confronti dei soggetti finanziatori.**

Non ci sono infatti altre rilevanti esposizioni al di fuori di quelle nei confronti dei soggetti sopra indicati e, pertanto, la posizione debitoria può ritenersi consolidata in relazione alle partite provenienti dal passato, che potrebbero essere risolte attraverso il piano di ristrutturazione proposto, al fine di ricondurre il [REDACTED] ad una condizione economica personale di normalità, con l'obiettivo di assicurare il fresh restart a cui è finalizzato lo strumento normativo utilizzato.



Alla luce di quanto sopra esposto in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge, può pertanto concludersi che il Sig. [REDACTED]

- a) risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, lett. c);
- b) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella qui in esame e i debiti per cui intende procedere per la ristrutturazione, sono esclusivamente di natura consumeristica, così come dichiarato e documentato;
- d) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad uno dei procedimenti di cui all'attuale e precedente normativa L. n. 3/2012 (circostanza verificata dal sottoscritto Professionista f.f. OCCS);
- e) non ha subito, per cause a sè imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano del consumatore;
- f) non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;
- h) non ha entrambi determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode ai sensi dell'art. 69 co. 1 e co. 2 (con le precisazioni che seguiranno).

• **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Il [REDACTED] vive – come detto – con i propri genitori, [REDACTED], nato il [REDACTED] in [REDACTED], C.F. [REDACTED] e [REDACTED], nata il [REDACTED] in [REDACTED], C.F. [REDACTED].

La redditività del nucleo familiare rinviene dalla retribuzione del padre [REDACTED] e dalla Naspi percepita dal ricorrente [REDACTED].

Invero, il padre [REDACTED] è operaio specializzato di quinto livello presso la [REDACTED], con una retribuzione annua lorda di € 28.709,00, come risultante dall'ultima dichiarazione redditi 2024 per il 2023.

Per completezza si precisa che i redditi lordi del genitore [REDACTED] per gli anni precedenti sono i seguenti:

- € 27.387,00 per l'anno 2022, come da Certificazione Unica 2023 per il 2022;
- € 25.792,00 per l'anno 2021, come da dichiarazione dei redditi 2022 per il 2021.

La madre è casalinga, e come tale non produce reddito.



L'abitazione familiare è in [REDACTED], alla via [REDACTED] è di proprietà esclusiva del proprio genitore [REDACTED].

• **INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE, DI CARATTERE ECONOMICO-FINANZIARIO E PATRIMONIALE:**

- A) Entrate del debitore – Fonti di reddito – Patrimonio immobiliare e mobiliare – Disponibilità liquide;
- B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
- C) Situazione debitoria del ricorrente.

Come già indicato, il debitore ha fornito la documentazione e le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla propria situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria.

A) Entrate del debitore – Fonti di reddito – Patrimonio immobiliare e mobiliare – Disponibilità liquide;

L'istante è attualmente privo di fonti di reddito, vive con i propri genitori, è a loro integrale carico. Egli è inoccupato dal marzo 2023 e da tale data percepisce la NASPI - indennità mensile di disoccupazione nella misura di € 758,00 mensili, necessaria esclusivamente per sopperire al proprio fabbisogno.

Il reddito lordo annuo del ricorrente [REDACTED] – come risulta dalla documentazione allegata al ricorso - è stato per gli ultimi tre anni pari a:

- € 13.636,00 per l'anno 2023 – unico 2024 per anno 2023;
- € 22.486,00 per l'anno 2022 – unico 2023 per anno 2022;
- € 25.792,00 per l'anno 2021 – unico 2022 per l'anno 2021;

Beni Immobili

Il sig. [REDACTED], giusta documentazione in atti, è comproprietario per la quota di 1/3 dell'immobile sito in [REDACTED] alla via [REDACTED] - [REDACTED] - int. [REDACTED] in NCEU del Comune di [REDACTED] fg. [REDACTED], p.lla [REDACTED] sub. [REDACTED] zona censuaria 2, cat. a/4, classe 02, vani 4, R.C. € 227,24, ricevuta per donazione nel 2018; l'immobile è in comproprietà con il padre [REDACTED] per la quota di 1/3, e con altra zia in linea paterna sempre per 1/3, ed è occupato dalla donante, che è altra zia sempre in linea paterna.

Beni mobili



Il sig. [REDACTED] non è intestatario di autovetture e/o altri mezzi di trasporto.

Esclusi i beni personali, di modesto valore economico, egli non possiede alcun altro bene.

Disponibilità liquide

Il sig. [REDACTED] risulta titolare del conto corrente identificato con IBAN [REDACTED] presso [REDACTED] sulla quale viene corrisposta l'indennità di disoccupazione Naspi. Attualmente presenta un saldo attivo di € 1,32.

B) Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

Sulla base delle dichiarazioni del ricorrente (che coabita con i genitori), può ritenersi che le spese necessarie per il sostentamento del ricorrente siano pari ad € 700/750,00 mensili, necessarie alla cura della propria persona ed al contributo minimo per il fabbisogno familiare, nel quale – lo si ricorda – unico percettore di reddito è il padre [REDACTED].

C) Situazione debitoria del ricorrente.

Dall'analisi della documentazione presentata dal debitore e di quella, comunque, rinvenuta dalle attestazioni rese dai creditori all'OCCS ex art. 68 co. 4 CCII ed al professionista nominato, si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento degli istanti, di seguito dettagliatamente elencata, per un ammontare complessivo, di € 71.229,20 (tutto di natura chirografaria, nei confronti di soli due finanziarie – la Findomestic Banca spa e la Deutsche Bank spa – che, per il tramite di Poste Italiane spa, hanno erogato complessivamente otto finanziamenti nei mesi da marzo a dicembre 2022) a cui andranno sommati i costi della procedura come più avanti specificati.

1. FINDOMESTIC BANCA SPA

(e per essa la Fire spa, con sede in Messina alla via Antonio Bonsignore n. 1, c.f. 01787570835, giusta procura notarile del 17.03.2021 rilasciata dalla Findomestic Banca spa innanzi al dott. Michele Santoro, notaio in Firenze, rep. 89542, fasc. 17007, trasmessa al sottoscritto insieme alla documentazione comprovante il credito ed alla correlata precisazione).

Sulla base della precisazione fornita dalla società, e delle dichiarazioni e documentazione fornita dal ricorrente, emerge che essa è creditrice in via chirografaria del [REDACTED] per € 43.646,33, comprensivi di capitale residuo, interessi, spese e penali contrattuali, in virtù dei seguenti sei contratti di finanziamento, erogati per il tramite di Poste Italiane spa, e per i saldi



comunicati:

- Saldo pari ad € 187,69 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. 20220899457012 in data 03.03.22, di originari € 1.218,99, della durata di venti mesi;
- Saldo pari ad € 8.141,83 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n.20221095367980 in data 06.10.22, di originari € 7.875,00, della durata di nove anni;
- Saldo pari ad € 7.068,68 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n.20221121839247 in data 02.11.22, di originari € 6.750,00, della durata di nove anni;
- Saldo pari ad € 9.482,73 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. n.20221148155335 in data 28.11.22, di originari € 9.000,00, della durata di nove anni;
- Saldo pari ad € 7.112,07 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. 20221149891679 in data 05.12.22, di originari € 6.750,00, della durata di nove anni;
- Saldo pari ad € 11.653,33 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n.20221158039611 in data 14.12.22, di originari € 11.060,00, della durata di nove anni;

è presente in atti tutta la documentazione necessaria per ricostruire in maniera attendibile la posizione debitoria.

2. DEUTSCHE BANK SPA

Sulla base della precisazione fornita dalla società, e delle dichiarazioni e documentazione fornita dal ricorrente, emerge che essa è creditrice in via chirografaria del XXXXXXXXXX per € 27.582,87, comprensivi di capitale residuo, interessi, spese e penali contrattuali, in virtù dei seguenti due contratti di finanziamento, erogati per il tramite di Poste Italiane spa, e per i saldi comunicati:

- Saldo pari ad € 20.431,29 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. 2823857301 in data 09.05.22, di originari € 16.746,00, della durata di dieci anni;



- Saldo pari ad € 7.151,58 - Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Deutsche Bank spa n. 2901263301 in data 12.07.22, di originari € 10.750,00, della durata di sette anni;
 è presente in atti tutta la documentazione necessaria per ricostruire in maniera attendibile la posizione debitoria.

Gli ulteriori destinatari della richiesta di precisazione (Agenzia delle entrate – Riscossione Direzione Regionale Puglia; Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di BARI - Ufficio Territoriale BARI; Regione Puglia – Finanza -Tributi Regionali; Comune di Bari - Ripartizione Tributi; INPS – dp Bari; POSTE ITALIANE SPA) hanno fornito dichiarazioni negative.

Nel prospetto che segue, vengono, pertanto, schematizzate le posizioni debitorie sopra elencate in funzione della tipologia di creditore e della natura del credito.

Tabella delle posizioni debitorie

	CREDITORE	TIPOLOGIA	PRIVILEGIO	CREDITO
1	FINDOMESTIC BANCA SPA (e per essa la Fire spa)	Prestito personale	chirografario	€ 43.646,33
2	DEUTSCHE BANK SPA	Prestito personale	chirografario	€ 27.582,87
	totale			€ 71.229,20

Ad essi vanno aggiunti i costi della procedura, come più avanti dettagliati, che ammontano ad € 2.498,78 (comprensiva di ogni onere fiscale ed accessorio), oltre eventuali spese vive successive a sostenersi per la procedura.

Essi vanno individuati nei compensi per l'OCCS (€ 1.498,78, comprensivo di oneri di legge e fiscali) e in quelli per l'avv. Saverio Regano, difensore del ricorrente nella presente procedura (€ 1.333,00 comprensivi di oneri di legge e fiscali, e decurtati al 75% pari ad € 1.000,00).

Pertanto:

- I debiti complessivi, così come accertati, comprensivi dei costi della procedura, ammontano ad € 74.060,98, di seguito meglio specificati:
 - o totale crediti in prededuzione € 1.498,78 ai sensi dell'art. 6 lett. a) (fermo il disposto



di cui all'art. 71 co. 4) quali compensi OCCS;

- totale crediti ipotecari nessuno
- totale crediti privilegiati € 1.333,00 ex art. 2751 bis c.c., quali compensi dell'advisor avv. Saverio Regano;
- totale crediti chirografari: € 71.229,20

• **INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI**

Ai sensi dell'art. 2, lett. C) per sovraindebitamento si intende: "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al D.L. 18.10.2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.12.2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Il ricorrente ha compiutamente illustrato – e documentato - che la storia del proprio indebitamento incolpevole va ascritta essenzialmente a cause patologiche, sulle quali si innesta anche la perdita dell'impiego, situazioni tra loro strettamente collegate e con reciproca influenza. Più precisamente il [REDACTED] ha documentato di [REDACTED] patologico, **come meglio illustrato nel ricorso**, che lo ha portato a dissipare le proprie risorse finanziarie ed economiche derivanti dalla precedente occupazione, a fare ripetutamente accesso a finanziamenti (ben otto dal marzo al dicembre 2022, per oltre 70.000,00 €), a [REDACTED] [REDACTED] finendo anche per perdere la propria occupazione lavorativa.

Il [REDACTED] ha documentato di essere costantemente [REDACTED] [REDACTED] – dipartimento di [REDACTED] – [REDACTED] a cui è stato indirizzato dall'ambulatorio di [REDACTED] con diagnosi di "[REDACTED]" [REDACTED], nonché di essere seguito per le problematiche [REDACTED] [REDACTED].

I medici hanno attestato che *"il paziente appare profondamente segnato da questa esperienza"*



per la quale assume ~~la sua condotta~~ e segue il suo specifico percorso. Tutto questo sta portando delle ripercussioni ~~sulle sue finanze~~

Attualmente il ricorrente ha documentato di essere – come detto – in carico al ~~debito~~

~~per il quale~~ – ~~il ricorrente~~ – per ~~la sua condotta~~

Su questo substrato patologico si innesta la perdita del posto di lavoro e della correlata retribuzione, che hanno determinato – unitamente alla incontenibile crescita della esposizione mensile derivante dalla sommatoria delle rate degli otto finanziamenti contratti – la situazione di sovraindebitamento.

La conferma è anche implicitamente dimostrata dall'attuale situazione debitoria, che vede creditrici solo le due società finanziarie e l'assenza di ulteriori esposizioni verso terzi da parte del ~~debitore~~

Si anticipano già in questa sede le censure sulla condotta tenuta dalle due finanziarie e da Poste Italiane spa (che ha assunto il ruolo di intermediaria in tutti e otto i finanziamenti), la quale – ben consapevole della situazione personale e finanziaria del ~~debitore~~ – ha imperterrita continuato ad erogare finanziamenti con cadenza mensile fino all'ammontare complessivo di € 70.000,00, senza neanche considerare l'ammontare dei redditi del ~~debitore~~ e che il soggetto finanziato aveva iniziato anche a non onorare le prime scadenze mensili.

Quelle appena illustrate sono le ragioni documentate del sovraindebitamento in cui versa il ricorrente: da quanto esposto e da quanto risulta documentalmente ritiene il sottoscritto che le ragioni vadano ascritte alla comprovata patologia da cui è affetto il ricorrente e al colpevole comportamento dei soggetti finanziatori.

La disinvolta condotta delle finanziarie – come sarà meglio sviluppato più avanti – che hanno continuato ad erogare importi al ricorrente nonostante la sua critica situazione patrimoniale è da individuarsi quale prevalente, se non unica, causa della situazione debitoria che, tutt'oggi, grava sul ~~debitore~~ il quale è privo di occupazione e versa in una situazione reddituale che non gli consente l'esauritiva copertura dei debiti.



• **ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni assunte, un ruolo rilevante assumono le considerazioni svolte in merito sia alla progressione della patologia clinica sia alla perdita di ogni fonte di reddito del ricorrente.

Non sussistono, quindi, elementi patrimoniali idonei a garantire la soddisfacente copertura dei debiti contratti, già scaduti e/o a scadere, né vi sono le condizioni di liquidità o, in generale, di pronta liquidabilità, tali da permettere al ricorrente il pagamento delle passività patrimoniali.

Anzi è necessario che il ricorrente completi il percorso terapeutico proprio per potersi reimmettere nel mondo del lavoro in maniera efficiente e proficua.

Sussiste, in definitiva, una evidente assoluta incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente alle obbligazioni che si trova, suo malgrado, a dover fronteggiare.

Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 2 lett. c), per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabile (tale non potendo considerarsi l'insorgere della particolare patologia sopra descritta); l'incolpevolezza, nella vicenda de quo, è evidente.

Il ~~ricorrente~~ in definitiva, è privo di una adeguata capacità reddituale, non è attualmente pronto a reinserirsi nel mondo del lavoro e si trova nella oggettiva e perdurante impossibilità di assolvere agli impegni personali e finanziari assunti nel tempo, con il serio e imminente rischio, in caso di mancato tempestivo intervento riparatore, di una irreversibile crisi personale, patrimoniale e familiare (incidendo sicuramente la particolare situazione anche sulla serenità e stabilità psicologica del nucleo familiare costituito dai genitori, con cui il ricorrente convive).

A parere dello scrivente, come più avanti si dettaglierà, lo stato di crisi finanziaria ed economica del ricorrente e, quindi, lo stato di bisogno in cui egli versava, era a conoscenza o ben poteva essere conosciuto da parte degli Istituti Finanziatori.

• **EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.**

Non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

Sulla base di quanto dichiarato dal ricorrente, e dalla documentazione esaminata, non vi sono atti



eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo quinquennio.

• **VALUTAZIONI SUL RISPETTO DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO E SULLA LORO CONDOTTA.**

L'OCC, nella sua relazione, ai sensi dell'art 68 co. 3, deve indicare se il "soggetto finanziatore", ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

In ordine alla valutazione del merito creditizio si rappresenta che, a parere dello scrivente, lo stato di crisi finanziaria ed economica del ricorrente era a conoscenza dei soggetti finanziatori.

Tutte le motivazioni sono state illustrate in ricorso e il sottoscritto ritiene che esse siano condivisibili.

Può sicuramente condividersi che Poste Italiane (e per essa Findomestic e Deutsche Bank), al quale il [REDACTED] si è rivolto per ottenere praticamente un finanziamento al mese per il periodo da marzo a dicembre 2022, ha sottoposto il ricorrente ad un eccessivo costo di utilizzo del denaro, senza considerare la sua specifica situazione patrimoniale.

La condotta di FINDOMESTIC BANCA SPA.

Risulta documentalmente che la Findomestic Banca – per il tramite di Poste Italiane spa - ha erogato al [REDACTED] i seguenti finanziamenti:

- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. 20220899457012 in data 03.03.22, di originari € 1.218,99, della durata di venti mesi, con rata mensile di € 60,94;
- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. 20221095367980 in data 06.10.22, di originari € 7.875,00, della durata di nove anni, con rata mensile di € 110,44;
- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. 20221121839247 in data 02.11.22, di originari € 6.750,00, della durata di nove anni, con rata mensile di € 98,35;
- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n.



n.20221148155335 in data 28.11.22, di originari € 9.000,00, della durata di nove anni, con rata mensile di € 131,13;

- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n. 20221149891679 in data 05.12.22, di originari € 6.750,00, della durata di nove anni, con rata mensile di € 98,35;

- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Findomestic Banca spa n.20221158039611 in data 14.12.22, di originari € 11.060,00, della durata di nove anni, con rata mensile di € 161,15;

Ne deriva che l'impegno mensile del [REDACTED] nei soli confronti della Findomestic era pari ad € 660,36, difficilmente compatibile con i redditi documentati dal ricorrente, soprattutto se si consideri che lo stesso aveva in corso anche altri due finanziamenti con la Deutsche Bank spa.

Si ritiene pertanto che il soggetto finanziatore non abbia adeguatamente valutato il merito creditizio del ricorrente, soprattutto se si consideri l'altissima frequenza con cui lo stesso ha formulato le richieste al finanziatore di erogazione di somme non certo trascurabili (se non prese singolarmente, sicuramente tali nel complesso).

Con quanto sopra esposto si ritiene di aver fornito all'Ill.mo Tribunale ogni elemento utile per poter addivenire alla conclusione che la Findomestic, ai fini della concessione del finanziamento, non abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato come previsto dall'art. 68 co. 3 CCII, con ogni conseguente statuizione sul punto come prevista dall'art. 69 co. 2 CCII nella denegata ipotesi di opposizione dell'Istituto di credito.

La condotta di Deutsche Bank spa.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi per l'altro soggetto finanziatore, soprattutto ove si consideri che anche in tal caso i finanziamenti sono stati erogati per il tramite di Poste Italiane spa.

Risulta documentalmente che la Deutsche Bank spa – per il tramite di Poste Italiane spa - ha erogato al [REDACTED] i seguenti finanziamenti:

- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Deutsche Bank spa n. 2823857301 in data 09.05.22, di originari € 16.746,00, della durata di dieci anni, per una rata mensile di € 202,29;



- Contratto Prestito BancoPosta Flessibile, concesso da Deutsche Bank spa n. 2901263301 in data 12.07.22, di originari € 10.750,00, della durata di sette anni, per una rata mensile di € 177,91;

Più specificamente il finanziatore eroga i primi importi al [REDACTED] a maggio 2022 (quando il [REDACTED] ha già in corso un finanziamento con Findomestic) e il secondo finanziamento a luglio 2022, quando il [REDACTED] ha già in corso altri due finanziamenti.

Anche con riferimento alla presente posizione si ritiene di aver fornito all'III.mo Tribunale ogni elemento utile per poter addivenire alla conclusione che la finanziaria, ai fini della concessione del finanziamento, non abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato come previsto dall'art. 68 co. 3 CCII, con ogni conseguente statuizione sul punto come prevista dall'art. 69 co. 2 CCII nella denegata ipotesi di opposizione dell'Istituto di credito.

• **VALUTAZIONE DELLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Sulla scorta dei riscontri del sottoscritto, della disamina del contenuto della proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore presentata, della documentazione esaminate e di quella acquisita, è possibile affermare che la documentazione fornita dal debitore a corredo della proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore risulta essere completa ed attendibile.

• **INDICAZIONE PRESUNTIVA DEI COSTI DELLA PROCEDURA**

I costi della procedura ammontano ad € 2.498,78 (comprensiva di ogni onere fiscale ed accessorio), oltre eventuali spese vive successive a sostenersi per la procedura.

Essi vanno individuati nei compensi per l'OCCS e in quelli per l'avv. Saverio Regano, difensore del ricorrente nella presente procedura.

All'OCCS sarà riconosciuto un compenso di € 1.498,78, comprensivo di oneri di legge e fiscali (al lordo degli acconti già versati): l'importo è stato determinato secondo i criteri dettati dal DM 202/2014 ed il preventivo di spesa è stato sottoposto ed accettato dall'istante.

Il detto importo sarà da porre in prededuzione ai sensi dell'art. 6 lett. a) del CCII, fermo il disposto



di cui all'art. 71 co. 4 CCII.

Il sig. [REDACTED] ha pattuito con il proprio difensore avv. Saverio Regano il compenso spettante, quantificato in complessivi € 1.000,00, comprensivi di oneri di legge e fiscali, già quantificato nella misura del 75%, da richiedere in privilegio ex art. 2751 bis co. 2 CC.

- **PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE**
- **ATTESTAZIONE DELL'OCCS COME PREVISTA DALL'ART. 67 CO. 4 CCII**

Il debitore ha premesso – nei limiti di quanto è nelle proprie capacità - di non volersi in alcuna maniera sottrarsi ai pagamenti dovuti, evidenziando – come risulta documentalmente – di aver sempre adempiuto a tutti i contratti sottoscritti fino a che gli è stato possibile, e di fatto di non avere gravi pendenze oltre quelle esposte.

Ha illustrato compiutamente come l'unico rimedio per cercare di ripianare la situazione come esposta fosse ricorrere alla normativa di cui al CCII per le ipotesi di sovraindebitamento, e nello specifico pianificare il rientro del proprio indebitamento mediante un piano ristrutturato del debito, che mette a disposizione dei creditori immediatamente una congrua somma, con il concreto contributo del proprio genitore [REDACTED].

A tal riguardo si precisa che il genitore [REDACTED] – che ha pure firmato il ricorso a conferma del proprio concreto impegno – ha già messo a disposizione del ricorrente [REDACTED] l'importo di € 10.000,00, a mezzo Vaglia Postale n. [REDACTED] allo stesso intestato, consegnato e trattenuto dallo scrivente gestore.

La proposta formulata è stata pertanto elaborata con l'intento di:

- a) assicurare ai creditori, tutti chirografari, una quota di rientro del loro credito;
- b) dare certezza ed attualità al pagamento dei debiti;
- c) trovare il migliore equilibrio possibile dei tra il reddito disponibile ed il debito sostenibile;
- d) consentire al debitore un fresh-restart, di vitale importanza anche a ragione delle problematiche patologiche esposte.

Esaminiamo nel dettaglio la proposta.

Il ricorrente [REDACTED] attualmente è privo di occupazione e percepisce la NASPI, per € 758,00 circa mensili, con cui potrà contribuire al fabbisogno familiare e provvedere al proprio



presente, viste le problematiche situazioni esposte; di contro il proprio genitore ~~XXXXXXXXXX~~
 lavoratore dipendente a tempo indeterminato, potrà mettere immediatamente a disposizione dei
 creditori del figlio il complessivo importo di € 10.000,00, al solo fine di permettergli un più sereno
 percorso di ripresa personale e psicologico per il fresh – restart.

Con motivazioni in ricorso che si ritengono condivisibili, il ricorrente ha illustrato la propria
 proposta, che prevede

- l'integrale soddisfazione dei crediti in prededuzione; detto importo ai sensi delle vigenti
 disposizioni (art. 6 e 71 co. 4 CCII), sarà accantonato e corrisposto a seguito di corretta
 esecuzione del piano ed a seguito di autorizzazione del Giudice Delegato;
- la soddisfazione nella misura del 75% dei crediti dell'advisor;
- la soddisfazione dei chirografi nella misura del 11,23% del proprio credito.

Le percentuali di soddisfazioni dei vari creditori sono quelle indicate nella seguente tabella.

	CREDITORE	Tipologia Debito	Privilegio	Importo Debito	Da pagare	% Soddisfo
	occ	Prededuzione al 100% e postergato ex artt. 6 e 71 CCII		€ 1.498,78	€ 998,78 (al netto dell'accont o già percepito di € 500,00)	100%
	Advisor		In privilegio g. 6 ex art. 2751 bis. c.2	€ 1.333,00	€ 1.000,00	75%
	FINDOMESTIC		chirografario	€ 43.646,33	€ 4.902,82	11,23%
	Deutsche bank		chirografario	€ 27.582,87	€ 3.098,40	11,23%
	TOTALE			€ 74.060,98	€ 10.000,00	

Il debitore provvederà al pagamento dei creditori secondo l'ordine specificato, omologato il
 piano.



- **CONVENIENZA DEL PIANO - ALTERNATIVA LIQUIDATORIA**

Il gestore della crisi deve esprimersi sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie l'alternativa liquidatoria si concretizzerebbe nella vendita dell'immobile sito in [redacted] alla via [redacted] – edificio [redacted] – piano terra, in NCEU del Comune di [redacted] fg. [redacted], p.la [redacted] sub. [redacted], zona censuaria 2, cat. a/4, classe 02, vani 4, R.C. € 227,24.

Il sig. [redacted] giusta documentazione in atti, è comproprietario per la SOLA quota di 1/3 dell'immobile, tra l'altro ricevuta per donazione nel 2018; l'immobile è in comproprietà con il padre [redacted] per la quota di 1/3, e con altra zia in linea paterna sempre per 1/3, ed è occupato dalla donante, che è altra zia sempre in linea paterna.

L'alternativa liquidatoria non è percorribile nel caso in esame.

Richiamando in ogni caso quanto dedotto in ricorso, si evidenzia che, oltre all'attribuzione in capo al ricorrente della sola quota di proprietà pari ad 1/3, si tratta di abitazione di tipo popolare, appartenente a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello, come appare evidente dalla classificazione catastale.

Stante quanto sopra, la soluzione proposta dal debitore si mostra più conveniente sotto l'aspetto economico, assicurando il soddisfacimento dei creditori chirografari, seppure in parte, in maniera più rapida.

- **VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NELLA PROPOSTA e DEI DOCUMENTI ALLEGATI.**

Nell'espletamento dell'incarico conferito, lo scrivente Professionista preliminarmente ha esaminato la documentazione fornita dal debitore e dal loro difensore.

Successivamente, ha effettuato le opportune verifiche e riscontri, ha effettuato la prescritta audizione del debitore.

Sulla base di quanto sopra può affermarsi che non vi sono ulteriori pendenze a carico dell'odierno istante.

Dalla disamina di tutta la documentazione e dai riscontri effettuati, il sottoscritto ha determinato l'esatto ammontare della situazione debitoria e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali del debitore, nonché ha provveduto a verificare la veridicità e la fattibilità della proposta di piano e



dei documenti allegati.

Il sottoscritto pertanto attesta la veridicità dei dati contenuti nella proposta.

• **GIUDIZIO sulla COMPLETEZZA ed ATTENDIBILITA' della DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA.**

Come accennato la documentazione prodotta, unitamente a quella successivamente consegnata ed acquisita, ha consentito di ricostruire la situazione patrimoniale e debitoria del ricorrente.

Lo scrivente ritiene, quindi, che la documentazione prodotta ed ottenuta a seguito di richieste e di incontri con l'istante, risulta completa ed attendibile, ai fini dell'analisi e della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa. Si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività ed attendibilità della documentazione prodotta. In conclusione:

- Il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2 lett. c);
- La proposta del Piano è ammissibile ai sensi dell'art. 67;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 co. 2 CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.
- Sono state espone le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni.
- È stata verificata positivamente la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- Sono stati indicati presuntivamente i costi della procedura;
- È stata verificata e indicato se ai fini della concessione del finanziamento i soggetti finanziatori abbiano o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al reddito disponibile e detratto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- È stata verificata l'assenza di atti in frode dei creditori da parte dei ricorrenti.



- **COERENZA del PIANO di RISTRUTTURAZIONE**

A fronte della disamina dell'istanza presentata, è possibile affermare che:

- il piano di ristrutturazione è correttamente proposto ed il debitore si trova in stato di sovraindebitamento per le ragioni innanzi ampiamente espresse e per fattori non previsti e non prevedibili e a loro non imputabili;
- la proposta di piano di ristrutturazione risulta ammissibile;
- la proposta di piano di ristrutturazione rispetta le disposizioni e le previsioni degli artt. 67 e segg.;
- v'è indicazione delle cause del sovraindebitamento e delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni nonché l'analisi della solvibilità;
- è stata verificata l'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore risulta, pertanto, coerente con le previsioni di Legge.

- **FATTIBILITA' DEL PIANO - ATTESTAZIONE**

Il sottoscritto professionista è chiamato anche ad attestare la fattibilità del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal debitore ovvero che lo stesso sia, sulla base delle ipotesi prospettate, ragionevolmente sostenibile e che la soddisfazione prospettata possa essere – con elevato grado di probabilità – effettivamente realizzabile.

Il piano del consumatore, così come elaborato dal ricorrente, è l'unico che, ad oggi, può essere avanzato, considerato il patrimonio immobiliare in sua proprietà e tenuto conto della complessiva situazione debitoria ed economico-finanziaria e reddituale del ricorrente.

In ogni caso per garantire la sostenibilità del piano interverrà il padre del ricorrente, sig. 
, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, che ha messo immediatamente a disposizione il complessivo importo di € 10.000,00, consegnando – come detto – al sottoscritto gestore apposito vaglia postale: **l'importo pertanto è già disponibile e come tale, la ristrutturazione come proposta deve intendersi fattibile..**

I due creditori chirografari (unici creditori del ricorrente) saranno soddisfatti in una percentuale pari al 11,23%, meritevole di considerazione alla luce della situazione.



Il piano di ristrutturazione prevedendo rapidissimi tempi di realizzo è la migliore soluzione allo stato prospettabile per i creditori.

L'importo proposto costituisce il massimo sforzo che il debitore può sopportare.

La proposta appare, pertanto, attendibile, sostenibile ed attuabile in considerazione della capacità reddituale attuale del debitore.

Considerando, dunque, gli elementi del Piano, si può affermare che la prospettiva di soddisfazione dei creditori è concreta ed il piano è da considerarsi, pertanto, fattibile nei modi e nei termini in esso indicati.

Per tutte le suesposte ragioni, il sottoscritto Avv. Tommaso Pontassuglia, nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento nella presente procedura,

PREMESSO CHE

- i dati occorrenti per la presente Relazione sono quelli depositati e consegnati dal richiedente e quelli successivamente acquisiti e risultanti dalle ulteriori attività svolte dal sottoscritto in qualità di Gestore della crisi;
- nel caso in esame si è in presenza di Consumatore (privo, quindi, di dinamiche caratterizzanti l'impresa) che chiedono l'omologazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti.
- L'esecuzione del Piano nei termini proposti prevede:
 - il pagamento integrale delle spese di procedura;
 - la soddisfazione dei creditori privilegiati nella percentuale del 11,23% del credito vantato;
 - il piano di pagamento è compatibile con le attuali capacità reddituali dell'istante e della di lui famiglia paterna, che lo ha a proprio esclusivo carico.

ATTESTA

1. la fattibilità e la convenienza del Piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal Sig. 
, con l'ausilio del sig. ;
2. che la proposta assicura la soddisfazione parziale dei chirografari in misura pari al 11,23%, per tempistica e misura verosimilmente più conveniente rispetto ad una possibile alternativa liquidatoria;
4. la fattibilità del piano di ristrutturazione su cui si basa la proposta, che può considerarsi



attendibile, sostenibile e coerente, considerate le risorse finanziarie attuali del ricorrente; in particolare, si attesta che il piano si fonda su ipotesi realistiche ed i risultati previsti possono ritenersi ragionevolmente conseguibili;

5. la veridicità dei dati esposti e della documentazione prodotta dal debitore ed acquisita dallo scrivente, dando atto che quanto rappresentato rispecchia l'effettiva situazione reddituale, patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trova attualmente il sig. [REDACTED];

6. Lo stato analitico dei singoli debiti suddivisi per importo, natura e grado del privilegio;

7. il contenuto del Piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal ricorrente.

Si ritiene necessaria, come richiesto dal difensore del Sig. [REDACTED] nel Ricorso presentato, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, che l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.

Il sottoscritto, rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o integrazione che si renda necessaria rispetto alla presente relazione.

Si deposita la documentazione come da separato indice.

Con osservanza

Bari, data del deposito

Il Gestore della Crisi

Avv. Tommaso Pontassuglia

